Sent. 259/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Paolo **NOVELLI** Presidente

Eugenio **MUSUMECI** Giudice

Gabriele **PEPE** Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio ad istanza di parte n. **75041** R.G. promosso dalla **Provincia di Caserta**, in persona del presidente p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Giulia Fucci e Alfonso Simonelli, con elezione di domicilio presso la sede legale della Provincia in via S. Lubich n. 6, ex area Saint Gobain - Caserta, (pec: avv.giuliafucci@pec.provincia.caserta.it; avv.alfonsosimonelli@pec.provincia.caserta.it)

contro

- Comune di Caianello, in persona del Sindaco p.t., con sede in Caianello (CE), via Ceraselle n. 167; rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Raffaele Vanacore ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Villa di Briano (CE), via Cavour n. 35 (pec: raffaele.vanacore@avvocatismcv.it)

nonché contro

- **Pubblialifana s.r.l.**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Piedimonte Matese alla via San Vittore n. 4, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Tanina De Luca ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Piedimonte Matese, via Cila n. 67 (pec: avvocatotaniadeluca@pec.it);
- con l'intervento della Procura Regionale presso la Corte dei conti:

Visti il ricorso introduttivo, gli altri atti e documenti del giudizio;

Chiamata la causa nella pubblica udienza del giorno 13 ottobre 2026, con l'assistenza del segretario Alessandra Polese sentiti: il relatore Gabriele Pepe; l'avv. Alfonso Simonelli, anche per delega orale dell'avv. Giulia Fucci, per la Provincia di Caserta: l'avv. Domenico Della Corte, per delega orale dell'avv. Raffaele Vanacore, per il Comune di Caianello; l'avv. Tanina De Luca per la Pubblialifana s.r.l.; il Rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Gaetano Giugliano;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso epigrafe, depositato in data 30.4.2026, in riassunzione del giudizio instaurato presso il Tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere - R.G. n. 3245/2020- definito con sentenza n. 402, del 3.2.2026 dichiarativa del difetto di giurisdizione in favore di questa Corte, la Provincia di Caserta ha chiesto di:

- accertare il proprio diritto al versamento dell'importo di euro 50.499,67, corrispondente alla quota TARSU per le annualità 2010, 2011 e 2012, dovuta dal Comune di

Caianello, con conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento del richiesto importo e, in subordine, al pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 cod. civ.;

In via istruttoria, ha poi chiesto di:

1. nominarsi CTU contabile al fine di quantificare l'esatta somma dovuta a titolo di TARSU in ragione del quesito indicato in ricorso;
2. ammettersi prova testimoniale sui fatti indicati in premessa indicando come teste il dirigente del settore economico finanziario della Provincia, Giuseppe Vetrone;
3. ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante del Comune sui medesimi fatti indicati in premessa.

Nello specifico, la Provincia ha rappresentato che:

- la somma ad essa non riversata coinciderebbe con il risultato della moltiplicazione delle tonnellate di rifiuti effettivamente conferite per la relativa quota di competenza provinciale per ciascuno esercizio finanziario. A tale riguardo, il Comune avrebbe sversato nell'anno 2010 tonnellate 467,20 ad un costo di euro 138,09 a tonnellata per l'ammontare di euro 64.515,64; nell'anno 2011 tonnellate 402,00 ad un costo di euro 143,08 a tonnellata per un totale di euro 57.518,16; nell'anno 2012 tonnellate 426,58 ad un costo di euro 137,85 a tonnellata per complessivi euro 58.804,05;
- al totale dovuto pari ad euro 180.837,86 andrebbero sottratti i riversamenti effettuati dalla Pubblialifana s.r.l. pari ad euro 130.338,19 con la conseguenza che il Comune risulterebbe debitore verso la Provincia della

somma di euro 50.499,67, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

La Provincia ha poi evidenziato di aver emesso ai sensi dell'art. 2 r.d. n. 639/1910 una ordinanza-ingiunzione prot. 60658, del 17.12.2018, ritualmente notificata a mezzo pec in data 18.12.2018, e non opposta, con la quale aveva ingiunto al Comune il pagamento della somma di euro 42.671,92 (40.824,85 a titolo di sorte capitale e 1.847,07 a titolo di interessi legali), per il recupero della medesima quota TARSU, dovuta per le annualità 2010, 2011 e 2012 ai sensi dell'art. 11, commi 5 bis e 5 ter, l. n. 26/2010.

Sottolineava, al riguardo, come il Comune non avesse proposto opposizione né provveduto in alcun modo al pagamento richiesto.

In ragione di tale perdurante inadempimento, la Provincia aveva poi evocato innanzi al Tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere il Comune, il quale si era costituito chiamando, a sua volta, in giudizio la PubbliAlifana s.r.l. in qualità di concessionaria. Il giudizio veniva definito con sentenza declinatoria di giurisdizione e successivamente riassunto innanzi a questa Corte attraverso il ricorso in epigrafe.

Con memoria conclusionale del 17.9.2026, la Procura Regionale, dopo aver ritenuto ammissibile la domanda attorea, ha evidenziato la necessità che sia disposta l'acquisizione della documentazione contabile concernente i versamenti effettuati dalla concessionaria e, nell'ipotesi di ulteriori incertezze sul quantum residuo controverso, che sia valutata la nomina di una CTU

contabile al fine di quantificare l'esatta somma dovuta a titolo di TARSU per le annualità 2010-2012.

Con memoria di costituzione del 22.9.2026, la Pubblialifana s.r.l. ha in via preliminare eccepito:

- l'inammissibilità e/o nullità dell'atto di riassunzione della Provincia per illegittima mutatio libelli, carenza di legittimazione ad agire per somme richieste a titolo di TARSU e indeterminatezza del petitum;

Nel merito, ha eccepito l'intervenuta prescrizione decennale per le somme indebitamente pretese in eccedenza, quantificate con la nota dirigenziale prot. n. 33311 del 29.4.2026, e contestate per la prima volta in questa sede, in assenza della notifica di atti interruttivi anteriormente al deposito del ricorso in riassunzione in epigrafe.

Ha, poi, chiesto il rigetto sia della domanda della Provincia nei confronti del Comune in ragione dell'esatto adempimento degli obblighi di riversamento sia della domanda di chiamata in causa nei suoi confronti, stante l'assenza di qualsivoglia responsabilità ad essa imputabile;

In via istruttoria, si è opposta alle richieste di CTU e di interrogatorio formale avanzate dalla Provincia.

Con memoria di costituzione del 23.9.2026, il Comune di Caianello ha domandato:

- in via preliminare di:

1. dichiarare inammissibile e/o improcedibile il ricorso in riassunzione nella parte in cui eccede l'importo originariamente richiesto di euro 42.671,92, con esclusione dell'importo aggiuntivo di euro 7.827,75,

perché introdotto in difetto di prova e in violazione dei limiti oggettivi della riassunzione;

2. dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, quantomeno con riferimento alle somme che la Provincia assume essere state riscosse e non riversate dalla concessionaria;

- nel merito di:

a) rigettare integralmente la domanda della Provincia perché infondata e non provata;

b) accertare e dichiarare che le somme riscosse dalla concessionaria per le annualità 2010 - 2012 sono state riversate alla Provincia con estinzione dell'obbligazione per intervenuto pagamento;

c) rigettare ogni richiesta di condanna nei suoi confronti per somme non riscosse dagli utenti o non analiticamente dimostrate, in quanto il mero prospetto unilaterale della Provincia non è in grado di dimostrare il residuo credito;

in via istruttoria, ha chiesto di:

- acquisire e valutare la documentazione già prodotta nel giudizio R.G. n. 3245/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ed in particolare i prospetti contabili ed i bonifici relativi ai riversamenti in favore della Provincia;
- ammettere prova per interpello del legale rappresentante della Provincia e prova testimoniale sui fatti documentali relativi ai riversamenti, alle comunicazioni contabili e all'imputazione dei pagamenti, con articolazione dei capitoli nei termini ritenuti ammissibili dalla Corte.

All'odierna pubblica udienza, aperta la discussione, l'avv. Simonelli, per la Provincia di Caserta, ha insistito come in atti richiamando la documentazione prodotta a sostegno della odierna pretesa creditoria precisando che la stessa mira a coprire esclusivamente i costi del servizio senza generare utili.

Si è, inoltre, opposto alla formulata eccezione di mutatio libelli rimarcando come l'Ente provinciale si sia limitato unicamente a specificare la domanda originaria all'esito di verifiche dalle quali è emerso un residuo dovuto superiore ad euro 50.000,00 non ancora riversato dal Comune quale responsabile della riscossione.

L'avv. De Luca, per la Pubblialifana s.r.l., ha reiterato l'eccezione di mutatio libelli, esponendo che la Provincia ha agito in giudizio sulla base di un'ordinanza-ingiunzione del 2018, del tutto generica e immotivata, per un credito di circa 40.824,85 euro, mentre nella successiva riassunzione la richiesta subiva un incremento sino ad euro 50.499,00 sulla base di una diversa impostazione della pretesa creditoria.

Ha chiarito, poi, come la propria assistita, in qualità di concessionaria della riscossione, abbia correttamente riversato alla Provincia il tributo incassato per il periodo 2010-2012 secondo la quota di spettanza.

Ha insistito per l'eccezione di prescrizione decennale dei maggiori importi in quanto fondati sui dati quantitativi di rifiuti conferiti contenuti nella nota dirigenziale dell'aprile 2026.

L'avv. Della Corte, per il Comune di Caianello, nel chiedere il rigetto della pretesa attorea, ha insistito per

l'eccezione di inammissibilità della domanda, ritenendo che la Provincia abbia modificato l'oggetto della pretesa, quantomeno sotto il profilo quantitativo, in spregio dei limiti propri della riassunzione secondo cui il giudizio riassunto deve proseguire nei medesimi termini in cui è stato originariamente introdotto davanti ad altro Giudice; oltre a ciò, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del Comune, osservando che il servizio di riscossione era stato affidato unicamente alla Pubblialifana s.r.l. che ha correttamente riversato le somme dovute in proporzione a quanto effettivamente riscosso.

Il P.M., nel riportarsi alla memoria depositata, si è rimesso alle valutazioni del Collegio.

In replica l'avv. Simonelli, per la Provincia, in relazione alla contestata mutatio libelli, ha ribadito che l'Ente ha sempre richiesto il pagamento integrale delle somme dovute per il servizio di smaltimento sulla base di dati storici e documenti formatisi contestualmente ai conferimenti dei rifiuti e che non si tratterebbe di una ricostruzione tardiva effettuata nel 2026, ma di documentazione già esistente e ora versata agli atti.

All'esito della discussione la causa veniva trattenuta per la presente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il presente giudizio riguarda l'asserito e contestato mancato riversamento del Comune di Caianello, e per esso della Pubblialifana s.r.l., concessionaria della riscossione, delle quote di spettanza della Provincia di Caserta per le annualità TARSU 2010 – 2012 ai sensi di

quanto stabilito dall'art. 11, commi 5 bis e 5 ter, l. n. 26/2010.

Al riguardo, la Provincia ha dedotto l'esistenza di un proprio credito tramite emissione di un'ordinanza ingiunzione di pagamento (prot. 60658, del 17.12.2018) notificata in data 18.12.2018 al Comune, e non opposta, per l'importo originario di euro 42.671,92 (comprensivo di interessi legali).

A seguito del giudizio R.G. 3245/2020 incardinato presso il Tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere, veniva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore di questa Corte innanzi alla quale il giudizio veniva poi riassunto con il ricorso in epigrafe a mezzo del quale la Provincia aveva domandato il pagamento del maggiore importo di euro 50.499,67 fondando la richiesta del differenziale di euro 7.827,75 sulla nota prot. 33311 del 29.4.2026 a firma del dirigente del settore bilancio.

2. Pregiudizialmente deve essere affermata la sussistenza della giurisdizione di questa Corte dei conti, atteso che l'art. 103, comma 2, Cost. ad essa attribuisce la cognizione sulle controversie "*nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge*", tra cui quelle afferenti alla corretta gestione del pubblico denaro da parte di Soggetti pubblici.

In ragione della natura tendenzialmente generale della giurisdizione contabile, in difetto di espresse limitazioni legislative, rientrano nella previsione dell'art. 103 Cost. anche i giudizi tra Amministrazioni pubbliche e tra queste e Soggetti privati, orientati alla verifica dei reciproci rapporti di dare – avere e del conseguente

risultato finale fondato su una serie di obblighi e di responsabilità riguardanti la gestione dei crediti afferenti al pubblico denaro (Cass. Sez. Un. Civ., ord. n. 5569/2023). La relativa fattispecie, tuttavia, non è propriamente inquadrabile né nelle forme di un giudizio di responsabilità amministrativo-erariale, essendo di essa titolare il P.M. contabile, né nelle forme di un giudizio di conto, che si instaura *ex lege* con il deposito del conto giudiziale, ma è riferibile alla disciplina di cui agli artt. 172 e ss. c.g.c. ossia ai giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica in considerazione degli interessi pubblici sottesi riguardanti, in particolare, la corretta gestione del denaro pubblico (Cass. Sez. Un. Civ., ord. n. 22810/2020; C.d.c., Sez. Giur. Campania, sent. n. 158/2025).

Nella vicenda scrutinata sussistono tutte le predette caratteristiche in quanto l'azione intentata dalla Provincia è tesa al recupero per le annualità 2010 - 2012 degli importi TARSU che, a suo dire, il Comune avrebbe omesso di corrispondere in spregio degli obblighi di riversamento delle quote d'imposta di competenza provinciale.

3. Preliminarmente, dev'essere verificata ex officio la sussistenza in capo alla Provincia di Caserta di un concreto ed attuale interesse ad agire ai fini della ammissibilità della odierna domanda giudiziale avente ad oggetto il diritto al riversamento del complessivo ammontare di euro 50.499,67.

Al riguardo, va rilevato limitatamente alla domanda di

pagamento dell'importo di euro 42.671,92 (di cui 40.824,85 a titolo di sorte capitale e 1.847,07 a titolo di interessi legali) che la Provincia, per le medesime ragioni creditorie, risulta essere già in possesso di un titolo esecutivo, di natura stragiudiziale, costituito dalla ordinanza-ingiunzione di pagamento, prot. 60658, emessa il 17.12.2018 e ritualmente notificata in data 18.12.2018, avverso la quale il Comune di Caianello non ha proposto alcuna opposizione nei termini di legge.

Come noto, lo strumento amministrativo dell'ordinanza ingiunzione, disciplinato dal r.d. n. 639/1910 (artt. 2 ss.) dev'essere correttamente inquadrato nel *genus* delle ingiunzioni fiscali, che il legislatore ha istituito per consentire una più rapida riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici.

L'art. 2, comma I, di tale r.d. prevede che "*il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la soma dovuta*".

L'art. 3 contempla la possibilità di proporre opposizione avverso l'ingiunzione di cui all'art. 2.

L'art. 4 prevede che in mancanza di opposizione il procedimento coattivo prosegue e non può essere sospeso se non per effetto del pagamento della somma dovuta.

L'art. 5 precisa che "*trascorso inutilmente il termine di giorni trenta, fissato dall'art. 2 […], l'ente creditore procede […] al pignoramento dei beni mobili del debitore*", ovvero può attivare la procedura esecutiva per ottenere

il soddisfacimento del credito.

La giurisprudenza della Cassazione ritiene da tempo che l'ingiunzione fiscale, quale manifestazione del potere di auto-accertamento ed autotutela esecutiva della P.A. in materia tributaria, abbia natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto (Corte Cass., Sez. I, sent. n. 2965/1981 e n. 3595/1983)

Evidenzia, inoltre, come il consolidamento dell'ingiunzione fiscale per decadenza, a seguito della mancata opposizione nel termine di trenta giorni decorrente dalla sua notifica, determini l'irretrattabilità del credito, nel senso che all'Ente titolare del credito medesimo è consentito intraprendere gli atti esecutivi, il che significa evidentemente che, una volta trascorso il predetto termine, il titolo esecutivo si è formato e non è più contestabile (Cass. Civ., II Sez., sent. n. 32989/2025).

Essendo notoriamente il titolo esecutivo un atto di accertamento contenuto in un documento che nel suo complesso costituisce condizione necessaria e sufficiente per procedere all'esecuzione forzata, la circostanza che il creditore ne sia già in possesso fa venir meno l'interesse di quest'ultimo ad intraprendere l'azione di cognizione che si fonda sull'affermazione del diritto sostanziale per pervenire al suo accertamento.

In fattispecie analoga a quella oggetto di causa, questa Sezione aveva già osservato come "*in base al suddetto titolo esecutivo, la Provincia avrebbe potuto, indipendentemente dall'instaurazione dell'odierno*

giudizio di cognizione, soddisfare coattivamente la propria pretesa creditoria attraverso la procedura di esecuzione forzata di cui al libro III del codice di procedura civile" (Sez. Giur. Campania, sent. n. 37/2026 e n. 99/2026).

Pertanto, nel caso di specie, la circostanza che la Provincia di Caserta risulti già in possesso di un titolo esecutivo (l'ingiunzione prot. 60658, del 17.12.2018 non opposta dal Comune di Caianello) anteriormente all'instaurazione del presente giudizio, fa venir meno l'interesse ad agire della stessa per ottenere il riconoscimento dell'affermato diritto di credito, già reso irretrattabile dal consolidamento del predetto provvedimento ingiuntivo di pagamento.

D'altra parte, l'interesse ad agire costituisce requisito indefettibile della domanda giudiziale ai sensi di quanto previsto dall'art. 100 c.p.c. secondo cui "*per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse*". In particolare, tale interesse richiede non soltanto l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti la necessità di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, e non altrimenti conseguibile senza l'intervento del Giudice (Cass. Sez. Un. Civ., sent. n. 565/2000; Cass. Civ., sent. n. 13556/2008; Cass. Civ., sent. n. 7096/2012; Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 3991/2020).

Ebbene, l'interesse ad agire, in quanto condizione dell'azione, deve sussistere durante tutta la durata del processo e la sua mancanza, originaria o sopravvenuta, può essere rilevata anche d'ufficio dal Giudice in ogni

stato e grado del processo. In tal senso, il Giudice, laddove rilevi la carenza di interesse ad agire, non potrà pervenire ad un esame sul merito della causa dovendo limitarsi ad una pronuncia in rito di inammissibilità della domanda al fine di evitare ogni inutile successiva attività processuale (C.d.c., I Sez. Appello, sent. n. 189/2020).

Oltre che nel giudizio civile, l'art. 100 c.p.c. trova applicazione anche nei giudizi innanzi a questa Corte in virtù del rinvio operato dall'art. 7, comma 2, c.g.c. secondo cui "*per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano gli* "*articoli 99, 100, 101, 110 e 111 del codice di procedura civile e le altre disposizioni del medesimo codice, in quanto espressione di principi generali*". (C.d.c., Sez. Giur. Sardegna, sent. n. 64/2026).

Ebbene, la Provincia di Caserta ha emesso un'ordinanza-ingiunzione di pagamento (prot. 60658, del 17.12.2018), che appartiene, appunto, al novero delle ingiunzioni fiscali, ossia delle pretese realizzabili coattivamente attraverso un procedimento speciale e privilegiato, espressione del potere di autotutela esecutiva della P.A., finalizzato alla tempestiva riscossione delle entrate pubbliche.

Come affermato in giurisprudenza, la mancata opposizione all'ingiunzione fiscale nel termine di trenta giorni decorrente dalla sua notifica determina la formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale che legittima la P.A. a procedere direttamente all'esecuzione forzata in ragione della intervenuta irretrattabilità del

credito affermato (Cass. Civ., sent. n. 8335/2003); al contempo, la mancata opposizione preclude l'esame della domanda di controparte relativa alla insussistenza del credito (Cass. Civ., sent. n. 2702/1990; Cass. Civ., sent. n. 2475/1993; Cass. Civ., ord. n. 41081/2021).

Al possesso di tale titolo esecutivo stragiudiziale consegue, dunque, la carenza di interesse della Provincia di Caserta ad adire questa Corte per il riconoscimento dell'affermato diritto di credito, già reso irretrattabile dal consolidamento della ordinanza-ingiunzione di pagamento prot. 60658, del 17.12.2018, in quanto l'eventuale conseguimento di un secondo titolo, questa volta di natura giudiziale, nulla aggiungerebbe alla capacità del primo titolo di assicurare efficacemente il soddisfacimento coattivo della pretesa creditoria; in altri termini, non consentirebbe alla Provincia di ottenere alcun risultato utile, giuridicamente apprezzabile.

Sulla base di quanto affermato, va dichiarata quindi l'inammissibilità della domanda attorea nei confronti del Comune di Caianello limitatamente all'importo di euro 42.671,92 per carenza di interesse ad agire.

4. Per quanto concerne la pretesa di pagamento dell'ulteriore importo di euro 7.827,75, oggetto dell'odierno ricorso in riassunzione, in adesione a quanto dedotto dalle parti convenute, si ritiene di poter affermare come tale pretesa configuri un mutamento della domanda originariamente proposta in sede civile di per sé vietato in quanto realizzato in violazione dei limiti della riassunzione.

È risaputo, infatti, che la riassunzione per *translatio iudicii* determina la prosecuzione del medesimo processo davanti al Giudice munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria, ferme le preclusioni e le decadenze già maturate.

Il giudizio riassunto, quindi, non costituisce un nuovo grado nel quale la parte ricorrente possa liberamente modificare l'oggetto della controversia, ampliare il petitum o introdurre una diversa pretesa economica. Pertanto, la riassunzione costituisce la prosecuzione dell'unico giudizio e deve mantenere il medesimo oggetto e le medesime parti, mentre eventuali domande nuove possono semmai configurarsi come autonome domande introduttive, prive tuttavia degli effetti conservativi della translatio iudicii.

Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, risulta agli atti che l'Ente provinciale, con l'odierno ricorso datato 30.4.2026, ha per la prima volta preteso la corresponsione del complessivo maggiore importo di euro 50.499,67 richiedendo una eccedenza di euro 7.827,75 rispetto all'importo originariamente rivendicato nel giudizio civile pari ad euro 42.671,92.

Appare dunque evidente come la suddetta eccedenza di euro 7.827,75, che trae fondamento dalla nuova ricostruzione contabile di cui alla nota dirigenziale prot. n. 33311, del 29.4.2026, vada ad incidere direttamente sul petitum (il quantum richiesto) nonché sulla causa petendi (il titolo della pretesa introdotto dalle nuove risultanze istruttorie), ciò determinando un mutamento

degli elementi costitutivi dell'affermato diritto di credito che mal si concilia con la prosecuzione del giudizio per effetto dell'atto di riassunzione.

Ne consegue, coerentemente, come tale ulteriore pretesa economica per euro 7.827,75, avanzata dalla Provincia nei riguardi del Comune e della Pubblialifana, debba necessariamente qualificarsi in termini di nuova ed autonoma domanda introduttiva che, come tale, non può beneficiare degli effetti conservativi della riassunzione del giudizio per translatio iudicii relativamente alla originaria pretesa di euro 42.671,92; ciò in quanto detti effetti conservativi richiedono che l'azione proposta davanti al nuovo Giudice resti identica a quella iniziale per parti, petitum e causa petendi, operando tali effetti limitatamente alla domanda effettivamente proposta a quel tempo e non potendo, al contrario, trasformarsi in un meccanismo di retrodatazione di successive nuove pretese.

Nello specifico, la qualificazione della domanda di pagamento di euro 7.827,75 come nuova ed autonoma assume peculiare rilievo nell'esame della eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla Pubblialifana s.r.l. con memoria del 22.9.2026.

Al riguardo, si ritiene di poter affermare come l'effetto interruttivo riconducibile alla notifica da parte della Provincia di atti di diffida tra il 2010 ed il 2016 e dell'ordinanza ingiunzione in data 18.12.2018, a tutela della originaria pretesa di euro 42.671,92, non risulti applicabile in via estensiva alla ulteriore domanda di pagamento di euro 7.827,75 per la prima volta azionata

con l'odierno ricorso in riassunzione sulla base di una differente ricostruzione contabile, trattandosi di domanda non ricompresa nell'originario thema decidendum.

Pertanto, tale ulteriore domanda di euro 7.827,75 deve essere dichiarata prescritta in ragione dello spirare del termine decennale decorrente dalle singole annualità di riscossione del tributo TARSU (2010, 2011 e 2012), a partire dalle quali l'obbligo di riversamento può essere ritenuto esigibile e, quindi, tutelabile dalla Provincia creditrice, la quale, tuttavia, non ha fornito al riguardo prova alcuna della notifica di autonomi atti interruttivi anteriori al deposito del ricorso in riassunzione del 30.4.2026.

5. In conclusione, alla stregua di tutti i motivi illustrati, si ritiene di dover dichiarare inammissibile la domanda attorea per euro 42.671,92 avanzata nei confronti del Comune per carenza di interesse ad agire e di rigettare l'ulteriore domanda attorea per euro 7.827,75 nei confronti del Comune e della Pubblialifana s.r.l. essendo il diritto estinto per prescrizione.

Assorbita ogni altra questione.

6. Quanto alle spese di lite, se ne dispone la compensazione tra la Provincia ed il Comune mentre si condanna la Provincia a pagare, in favore della Pubblialifana l'importo di euro 2.350,00 oltre spese generali, IVA e CPA con distrazione in favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per

la Campania, definitivamente pronunciando:

1. Dichiara inammissibile la domanda attorea per euro 42.671,92 nei confronti del Comune di Caianello per carenza di interesse ad agire.

2. Rigetta la domanda attorea per euro 7.827,75 nei confronti del Comune di Caianello e della Pubblialifana s.r.l. essendo il diritto estinto per prescrizione.

3. Dispone la compensazione delle spese di lite tra la Provincia di Caserta ed il Comune di Caianello mentre condanna la Provincia di Caserta a pagare in favore della Pubblialifana s.r.l. le spese di lite liquidate in euro 2.350,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del 13 ottobre 2026.

L'ESTENSORE

(Gabriele Pepe)

GABRIELE PEPE
CORTE DEI CONTI
27.10.2026
10:18:25
GMT+01:00

IL PRESIDENTE

(Paolo Novelli)

PAOLO NOVELLI
CORTE DEI CONTI
27.10.2026
18:05:57
GMT+01:00

Depositata in Segreteria il giorno 28/10/2026

PER **IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA**

(Maurizio Lanzilli)

(Firma digitale)

IL FUNZIONARIO

(dott.ssa Valentina Tomarchi)
(firma digitale)

VALENTINA TOMARCHI
28.10.2026 11:27:16
GMT+01:00